

Documenti. Per non dimenticare

Qui
Vivono per sempre
Gli occhi che furono chiusi alla luce
Perché tutti
Li avessero aperti
Per sempre
Alla luce

G. Ungaretti, Per i morti della Resistenza

Introduzione

Ho preso in prestito queste parole da Giuseppe Ungaretti perché riassumono compiutamente il significato del ‘gesto’ che stiamo compiendo.

Il mio compito è quello di illustrarvi i documenti frutto delle leggi razziali che abbiamo rinvenuto nell’archivio storico del nostro Ordine, dico abbiamo perché mi è stato vicino e di prezioso aiuto il nostro bibliotecario Lorenzo, che desidero pubblicamente ringraziare...e non solo per questa ricerca.

Non v’è dubbio che i documenti, come vedremo, ci aiutano ‘*ad avere, a tenere gli occhi aperti?*’; e vi confesso che aver avuto fra le mani gli originali di lettere autografe o di provvedimenti del Consiglio dell’Ordine (allora Sindacato) è stato particolarmente oltre che emozionante, ‘realizzante’. Nel senso di un toccare davvero con mano quello che è stato.

Ora, prima di esaminare insieme i documenti rinvenuti, credo sia opportuno illustrare per sommi capi quella che fu la legislazione antiebraica, proprio per meglio comprendere i documenti stessi, che poi altro non sono che il prodotto finale, visibile, tangibile, concreto, della legislazione medesima.

Parafrasando quanto ci ha insegnato David Cerri direi: ‘*conoscere per non dimenticare?*’.

Mi scuso sin d’ora se il mio intervento apparirà banale, ma si inizia a conoscere partendo dai concetti base, che almeno a colleghi della mia generazione - me per primo - sono spesso sconosciuti.

Le leggi razziali

La legislazione antiebraica venne dapprima introdotta in Germania, dove, il 7 aprile del 1933 furono promulgate le leggi razziali. Fu dichiarato ‘non ariano’ chi aveva anche solo un nonno ebreo; la normativa fu poi oggetto di precisazione con le leggi di Norimberga del 1935, con le quali si introdusse la distinzione fra ebreo ‘puro’ – il quale fu privato di ogni diritto - mezzosangue e l’ibrido di primo grado – persone dal destino incerto - ed infine ibrido di secondo grado, di fatto assimilato al popolo tedesco. Nella notte fra l’8 ed il 9 novembre del 1938 fu avviato il censimento degli

ebrei e di tutti i loro beni, con la distruzione di sinagoghe e l'arresto di oltre 25.000 ebrei. Con l'invasione della Polonia, dove risiedevano circa 1.800.000 ebrei la questione ebraica assunse le dimensioni che conosciamo.

Il 14 giugno 1940 venne inaugurato Auschwitz.

In Italia tra il 1938 ed il 1945 furono promulgate una serie di norme note come leggi razziali. Si tratta di norme sia legislative sia di natura amministrativa. Le norme legislative (se ne contano circa 35, in tutto o in parte dedicate all'introduzione di misure antiebraiche) si preoccupavano di disegnare l'architettura della legislazione 'razziale', di porre definizioni e di introdurre numerosi divieti; le circolari e le disposizioni amministrative invece disciplinavano l'applicazione concreta, ma spesso – come vedremo - travalicavano la norma stessa ed introducevano misure significative.

Ma non è tutto. La legislazione persecutoria finì per permeare tante altre norme, una su tutte il nuovo codice civile. In particolare il libro primo intitolato *'delle persone e della famiglia'*. L'art. 1 affermava che possono esistere *'limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze'* e che esse possono essere stabilite da *"leggi speciali"*. Successivi articoli stabilivano poi che, in caso di matrimonio misto sfociato in separazione, i figli dovessero essere affidati al coniuge di razza ariana (art. 153 poi 155)... che *"l'adozione non è permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa"* (art. 290..292)...e si potrebbe continuare elencando tante altre disposizioni.

Ma torniamo alla legislazione generale.

Preceduto dal manifesto sulla razza del 14 luglio 1938, si arriva al **Regio Decreto n. 1728 del 17 novembre 1938 "Provvedimenti per la difesa della razza italiana"**, dove ci si preoccupa prima di tutto di definire l'ebreo in modo puntale e preciso, sicuramente più attento rispetto a quanto predisposto dalla legislazione germanica. Vennero considerati di razza ebraica coloro che avevano:

- *entrambi i genitori di "razza" e di religione ebraica;*
- *un solo genitore di "razza" ebraica e l'altro di nazionalità straniera;*
- *un solo genitore di "razza" o di religione ebraica e l'altro di nazionalità italiana;*
- *madre di "razza" ebraica, in caso di padre ignoto.*

Non venne invece considerato di "razza" ebraica chi fosse nato da genitori entrambi di nazionalità italiana, di cui uno solo di "razza" ebraica, ma non appartenente alla religione ebraica.

Le persone vennero pertanto distinte in razza ebraica o ariana, non essendo presente in Italia la categoria giuridica dei 'misti'.

Inoltre, le leggi razziali, nel loro insieme, stabilirono che era proibito ai cittadini italiani di "razza" ebraica:

- *contrarre matrimonio con persone appartenenti ad altra "razza";*

- prestare servizio militare in pace o in guerra;
- esercitare l'ufficio di tutore e di curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla "razza" ebraica;
- essere proprietari o gestori di aziende con più di 100 dipendenti e proprietari di terreni con estimo superiore a 5.000 lire o fabbricati con un imponibile superiore a 20.000 lire;
- avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini di "razza" ariana;
- iscriversi alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani;
- insegnare alle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine o grado e nelle Università (con immediata sospensione dell'insegnamento o della libera docenza);
- esercitare le professioni di notaio e di giornalista (per gli altri professionisti era obbligatoria la denuncia di appartenenza alla "razza" ebraica e l'iscrizione in elenchi aggiunti da istituirsi in appendice agli albi professionali).

Era fatto divieto di avere alle proprie dipendenze persone di "razza" ebraica:

- alle Amministrazioni civili e militari dello Stato;
- al Partito Nazionale Fascista;
- alle Province, ai Comuni e agli enti pubblici;
- alle Amministrazioni delle aziende municipalizzate e delle aziende collegate agli Enti pubblici;
- alle Amministrazioni di imprese private di assicurazione.

C'erano tuttavia delle categorie di ebrei alle quali non erano applicabili le disposizioni contro la razza:

- i componenti delle famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola e dei caduti per la causa fascista;
- i mutilati, gli invalidi, i volontari e i decorati al valore nelle guerre sopraccitate;
- gli iscritti al Partito Nazionale Fascista del 1919 fino al secondo semestre del 1924;
- i legionari fiumani.

Le leggi razziali disponevano, infine, l'allontanamento dall'Italia di tutti gli ebrei stranieri entro 2 mesi; quelli ancora presenti sul suolo della penisola nel maggio 1940 furono internati nel campo di concentramento calabrese di Ferramonti di Tarsia.

Particolare importanza avevano gli articoli 14 e 16 del Regio Decreto, i quali introdussero e disciplinarono il concetto di 'ebreo 'discriminato' (lo ritroveremo poi nella legislazione sulle professioni e sarà davvero discriminante): quindi la possibilità di non applicazione (o meglio di applicazione in misura ridotta) delle norme contenute nelle leggi razziali, a favore di alcune categorie di persone che – seppur di razza ebraica –erano giudicate meritevoli di tutela in quanto 'benemerite alla Patria'. Lo stesso art. 14 conteneva un elenco dettagliato (vedi sopra) ed infine al punto n. 6 del medesimo art. 14 prevedeva una sorta di norma di chiusura: coloro che "abbiano acquisito eccezionali benemeritenze, da valutarsi ai termini dell'art 16", potevano essere discriminati. Per la valutazione delle speciali benemeritenze di cui al punto 6 lettera b dell'art. 14 era istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione, la quale sarebbe stata l'unico soggetto competente ad emettere il provvedimento di

discriminazione, provvedimento non sottoponibile a ricorso, né giurisdizionale né amministrativo.

Prima di esaminare la legislazione sulle professioni appare opportuno però ricordare che le leggi antiebraiche furono affiancate e seguite dall'emanazione di un'innumerabile quantità di circolari ed altre disposizioni amministrative. Spesso le circolari andarono oltre la norma, o aggravandola o introducendo nuove misure:

- fu una circolare a vietare nell'agosto del 1938 (precedendo la legge generale appena vista) la nomina di insegnanti ebrei nelle scuole medie ed elementari;
- furono numerose circolari a vietare agli ebrei l'esercizio di attività commerciali;
- fu una circolare (anzi, *rectius*, un ordine di polizia, il n 5) a disporre il 30 novembre del 1943 l'arresto e l'internamento degli ebrei.

Il 29 giugno 1939 fu promulgata la legge n. 1054 che disciplinò l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica. L'articolo 1 conteneva l'elenco delle professioni alle quali la legge era destinata, e fra queste troviamo quella di avvocato, di procuratore e di patrocinatore legale. Già l'articolo 2 precisava che agli ebrei era vietato l'esercizio della professione di notaio, ed agli ebrei non discriminati quella di giornalista.

L'art. 3 disciplinava invece l'esercizio della professione di coloro che erano stati discriminati: gli avvocati discriminati pertanto venivano iscritti in 'elenchi aggiunti' in calce agli albi professionali e potevano continuare ad esercitare con le seguenti limitazioni: non avrebbero potuto ricoprire incarichi che comportassero lo svolgimento di funzioni di pubblico ufficiale, né avrebbero potuto esercitare attività per conto di fondazioni associazioni e comitati, né essere nominati amministratori giudiziari, revisori ufficiali dei conti o periti. L'art. 24 della medesima legge poi vietava agli ebrei l'iscrizione negli albi speciali per l'infortunistica, e l'art. 25 la collaborazione professionale tra professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.

L'art. 4 disciplinava invece l'esercizio della professione degli ebrei non discriminati, i quali furono cancellati dall'albo ed iscritti in elenchi speciali. Questi professionisti oltre a tutti i divieti previsti per gli ebrei discriminati già visti avrebbero potuto esercitare la professione esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica, salvo casi di comprovata necessità ed urgenza.

Quindi gli Ordini professionali (Sindacati) avrebbero di fatto tenuto tre albi: 1) quello ordinario dei cittadini ariani; 2) 'l'elenco aggiunto' in calce all'albo per gli ebrei discriminati; 3) 'l'elenco speciale' per i professionisti ebrei non discriminati.

Umiliante e tortuoso era poi il procedimento per essere iscritto nei nuovi 'albi'. Il professionista doveva autodenunciarsi al proprio Ordine (Sindacato) come ebreo e chiedere la cancellazione dall'albo ordinario; laddove ciò non fosse avvenuto sarebbero stati gli organi professionali a provvedere agli accertamenti ed alla relativa

cancellazione. Per essere di nuovo iscritti negli albi 'limitati' occorre redigere domanda di iscrizione corredata da numerosi allegati (art. 11):

- a) atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
- e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;
- f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
- g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.

Nel frattempo si poteva iniziare la procedura per ottenere la discriminazione e questo era davvero oltre che imbarazzante umiliante. Si doveva dimostrare di essere fedeli al 'regime', di appoggiarne il progetto politico, in definitiva si trattava di passare - o quantomeno farlo credere - dalla parte dei propri 'aguzzini'.

In attesa di ottenere la discriminazione il professionista non avrebbe potuto esercitare, non solo.....ma anche il cliente dell'avvocato ebreo avrebbe potuto nel frattempo revocare l'incarico al professionista (art.27).

Mi domando e domando a tutti voi, in questo clima e con queste restrizioni chi mai avrebbe comunque voluto essere difeso da un avvocato ebreo?

Per dovere di completezza vi segnalo altresì che - sempre per scoraggiare ulteriormente, laddove non bastasse quanto già previsto - fu emesso in data 30 luglio 1940 un decreto ministeriale con il quale fu previsto che i professionisti che avessero voluto iscriversi negli elenchi speciali avrebbero dovuto versare un contributo pari a lire duecento una tantum, oltre a versare lire 100 entro il gennaio di ogni anno.

Segnalo infine un testo di Antonella Meniconi per approfondire l'argomento, edito da Il Mulino, dal titolo *La "maschia avvocatura"*.

La situazione fiorentina

Veniamo ora ai fatti di casa nostra, alla situazione fiorentina, e quindi ai documenti rinvenuti presso l'archivio storico del nostro Ordine. A Firenze il 16 gennaio 1940 furono discriminati solo 4 avvocati ebrei (fra questi Bettino Errera, Giuseppe Castiglioni ed Enrico Vitali) ed espulsi ben 22 colleghi (compresi i procuratori). Quelli che seguono sono i documenti che riassumono la 'storia professionale' dei tre colleghi sopra indicati.

N.° 94

(numero d'anzianità d'iscrizione all'Albo corrispondente alla seconda colonna dell'albo e al numero della cartella personale)

Data 21 Maggio 1950
(data deliberazione d'iscrizione o del Direttore)
(v. pag. Libro verbali)

cognome e nome Sorexa Bettino

Paternità fu Vittorio Maternità fu Aristigiani Tealusa
Nato a Sicure (prov.) il 14 settembre 1881
Coniugato con Ambra Luisa figli n.
Cittadinanza Italiano Razza ebraico-
Residenza, indirizzo, telefono via Manni 21 95108

Titolo di studio (laurea o diploma) Laurea in legge Istituto che l'ha
rilasciato R. Università di Pisa Abilitazione o esame di Stato:
Data Sede

Specializzazione, titoli accademici
Altri titoli di studio Occupazione abituale Avvocato
Opere, pubblicazioni, concorsi, lingue estere
«Dichiarato con Decreto n. 125 del 8 Febbraio 1939 =
abilitato in Commissione

ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROFESSIONE ha quinato il 15-12-1936
iscritto nell'elenco approvato per i Professionisti di
razza ebraica discriminati in data 16 Gennaio 1940 con
Decreto con Del. 20.9.44 nell'Albo delinquisi degli Avvoca-
ti con Del. 24-7-1950 cancellato per adempimento
Decreto il 25/7/50

(Mod. A I Registro iscritti albo)

N.° 163

(numero d'anzianità d'iscrizione all'Albo, corrispondente alla seconda colonna dell'albo e al numero della cartella personale)

Data 26 Ottobre 1948
(data deliberazione d'iscrizione e del Direttorio)
(v. pag. Libro verbali)

cognome e nome Bastiglioni Giuseppe

Paternità Lu Enrico Maternità
Nato a (prov.) il 1 Agosto 1889
Coniugato con figli n.
Cittadinanza Razza
Residenza, indirizzo, telefono via ...
c.f.n. CST-G-PP-89M01-DG12B

Titolo di studio (laurea o diploma) Istituto che l'ha
rilasciato Abilitazione o esame di Stato:
Data Sede
Specializzazione, titoli accademici
Altri titoli di studio Occupazione abituale
Opere, pubblicazioni, concorsi, lingue estere

Discriminato con D. M. n. 1529/15893 del 27-3-1940

ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROFESSIONE ha giurato il 15-12-1926
iscritto nell'elenco dei giurati per i professionisti di
matte e berica disciplinati in data 6 giugno 1940 VIII
iscritto nell'Albo Professione degli Avvocati con
Del. D. 9/44

Veri. Inst. ca. 1918/163 cancellato e domanda il 26/3/75
con decorrenza 1/3/75

N.° 108

(numero d'anzianità d'iscrizione all'Albo, corrispondente alla seconda colonna dell'albo e al numero della cartella personale)

Data 5 Marzo 1949
(data deliberazione d'iscrizione e del Direttore)
(v. pag. Libro verbali)

cognome e nome Titoli Enrico

Paternità Luigi Gerace Maternità fu Eugenio Tubini
Nato a Litorus (prov. Litorus) il 12 febbraio 1893
Contugato con Vedoto di Falbi Vittoria figli n. 1
Cittadinanza Italiana Razza Ebraica (Decreto n. 1467)
Residenza, indirizzo, telefono Via ... 6 95651

Titolo di studio (laurea o diploma) Laurea in giurisprudenza Istituto che l'ha
rilasciato U. Università di Roma Abilitazione o esame di Stato:
Data _____ Sede _____
Specializzazione, titoli accademici _____

Altri titoli di studio _____ Occupazione abituale Avvocato
Opere, pubblicazioni, concorsi, lingue estere Francese, Inglese, un poco il Tedesco

Descrittivo con D. M. n. 107 del 20.2.1939

ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROFESSIONE ha aderito il 28.12.1926
iscritto nell'elenco approvato dai professionisti di
razza ebraica disabilitati in data 16 gennaio 1930
Deceduto il 28.11.1948

Dai documenti esaminati molti avvocati ottennero successivamente la discriminazione, soprattutto per il fatto che avevano ricoperto, durante la prima guerra mondiale, il grado di ufficiale e spesso avevano altresì meritato medaglie ed onorificenze, e pertanto vennero iscritti nell'elenco aggiunto in calce all'albo, anziché nell'elenco speciale. Fra questi troviamo Aldo Levi, Carlo Piperno, Ruggero Lupino, Gino Orvieto.

(Mod. A I Registro iscritti albo)

N.° 456

(numero d'anzianità d'iscrizione all'Albo, corrispondente alla seconda colonna dell'albo o al numero della cartella personale)

Data 1 Ottobre 1941
 (data deliberazione d'iscrizione e del Direttore)
 (v. pag. Libro verbali)

cognome e nome

Levi Aldo

Paternità di Guido Maternità Adriano Castelli
 Nato a Sanremo (prov. Pia) il 24 Luglio 1911
 Coniugato con Helene figli n.
 Cittadinanza Italiana Razza Ebraica
 Residenza, indirizzo, telefono Studio Via Garibaldi 9 cap. 3886
Via Piazza G. Borda, 2 - Tel. 50489

Titolo di studio (laurea o diploma) Laurea in Giurisprudenza Istituto che l'ha
 rilasciato dalla Università di Trieste Abilitazione o esame di Stato:
 Data Sede

Specializzazione, titoli accademici

Altri titoli di studio Occupazione abituale

Opere, pubblicazioni, concorsi, lingue estere

Discriminato il 1/4/40 con Decreto #1786/15889

ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROFESSIONE Ha giurato il 4-11-1941
iscritto nell'elenco aggiunto per i Professionisti di
razza ebraica discriminato con Del. del 4 ottobre
1941. Ricritto nell'albo ordinario degli avvocati
con Del. 20.9.1944

N.°

411

(numero d'anzianità d'iscrizione all'Albo corrispondente alla seconda colonna dell'albo e al numero della cartella personale)

Data 23 Maggio 1938
(data deliberazione d'iscrizione e del Diretorio)
(v. pag. Libro verbali)

COGNOME E NOME

Tiperno Carlo

Paternità

fu David

Maternità

Nato a

(prov.)

il

2 Aprile 1909

Coniugato con

figli n.

Cittadinanza

Razza

Residenza, indirizzo, telefono

Via ... 3, 2

23267

Titolo di studio (laurea o diploma)

Istituto che l'ha

rilasciato

Abilitazione o esame di Stato:

Data

Sede

Specializzazione, titoli accademici

Altri titoli di studio

Occupazione abituale

Opere, pubblicazioni, concorsi, lingue estere

Discriminato con D. M. n. 1230/15.1.61 del 27.3.1940

ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROFESSIONE

ha rinviato il 21-6-1938

iscritto nell'elenco approvato per i professionisti di rango
e l'epoca discriminati in data 4 Maggio 1940
iscritto nell'albo Ordinario degli avvocati con del 20.9.44

100h pratica 1938/20.10.44

dec. 30.6.8h come 49.8h

N.° 445

(numero d'anzianità d'iscrizione all'Albo, corrispondente alla seconda colonna dell'albo e al numero della cartella personale)

Data 3 Ottobre 1940
(data deliberazione d'iscrizione e del Diretorio)
(v. pag. Libro verbali)

cognome e nome Lupino Puggeno

Paternità di Marco Maternità

Nato a (prov.) il 7 Settembre 1908

Coniugato con figli n.

Cittadinanza Razza

Residenza, indirizzo, telefono Via degli Ormani 84 95/08

Titolo di studio (laurea o diploma) Istituto che l'ha
rilasciato Abilitazione o esame di Stato:

Data Sede

Specializzazione, titoli accademici

Altri titoli di studio Occupazione abituale

Opere, pubblicazioni, concorsi, lingue estere

Discriminato con D. M. n. 2145/2233 del 7-7-1940

ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROFESSIONE ho giurato il 15 Novembre 1940.
iscritto nell'elenco aggiunto per i Professionisti di corso
ebraica discriminato in data 30 Luglio 1940 VIII
iscritto nell'albo ordinario degli abati con D. 1209/40

Voce Justice, 1940/p. 445

deceduto il 18/4/71

N.° 165

(numero d'anzianità d'iscrizione all'Albo, corrispondente alla seconda colonna dell'albo e al numero della cartella personale)

Data 5 Dicembre 1946
(data deliberazione d'iscrizione e del Diretorio)
(v. pag. Libro verbali)

cognome e nome

Orlando Lino

Paternità fu Giacomo Maternità di Maddalena Gemma

Nato a Firenze (prov.) il 18 luglio 1891

Coniugato con Vedato figli n. tre

Cittadinanza Razza

Residenza, indirizzo, telefono Via Benedetto Varchi, 20 13.36

Titolo di studio (laurea o diploma) Laureo in Legge Istituto che l'ha

rilasciato dalla P. Università di Pisa Abilitazione o esame di Stato:

Data Sede

Specializzazione, titoli accademici

Altri titoli di studio Occupazione abituale

Opere, pubblicazioni, concorsi, lingue estere

Discriminato con D.M. n. 1505/12174 del 14.1.1940

ALTE INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROFESSIONE ha ammesso il 18-12-1926

iscritto nell'elenco nominato per i professionisti di
corso abruco di scioglimento in data 24 febbraio 1940
iscritto nell'Albo Preliminare degli Avvocati con Del. G. I.


Non pubblica 1918/n. 165 cancellato per discesso 15/11
con delibera 17/1/73

Meritano un discorso a parte poi i professori ed avvocati Cino Vitta ed Enrico Finzi.

Cino Vitta

Cino Vitta nacque a Firenze il 16 maggio 1873, e dopo aver insegnato diritto amministrativo presso l'Istituto di Scienze Politiche e Sociali Cesare Alfieri di Firenze, approdò nel 1932 alla cattedra di diritto amministrativo dell'Università di Torino. Durante la prima guerra mondiale fu sindaco di Tavarnelle Val di Pesa, mentre durante la seconda fu Presidente della Comunità Israelitica di Firenze. Di lui ci restano numerose monografie, fra le quali spicca "La Giustizia amministrativa", un testo del 1903.

Fu iscritto per oltre 40 anni all'Ordine degli avvocati (allora Sindacato) di Firenze ed il 29 novembre 1939, dietro sua domanda del 14 novembre stesso, non accettando un esercizio della professione limitato, chiese, all'età di 66 anni, di essere radiato dall'albo. Quella che segue è la lettera che il prof. Vitta inviò all'allora Sindacato ed il relativo provvedimento di cancellazione.



Reg. arr.
265

Firenze - Via Bonifacio Lupi N° 12

11 novembre 1939

Sp. Avvocato Comm. Gustavo Calvi
segretario del Sindacato Avvocati ^{Firenze}
a Firenze

Io sono stato iscritto tra gli avvocati
di Firenze oltre 40 anni fa, e credo di
avere esercitata la professione legale con
onore; ora, non desiderando soggiacere
alle restrizioni imposte dalle nuove leggi
vi richiedo di esser radiato dall'atto
dall'albo degli avvocati.

Sen. Prof. Cino Villa

SINDACATO FASCISTA
AVVOCATI E PROCURATORI
DI FIRENZE
Prot. N. 1111 14 NOV 1939
An. XVIII

f. v.

ADUNANZA DEL 29 NOVEMBRE 1939-XVIII°

Originale

Il Direttorio, alla unanimità, ha preso la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

Viste le domande presentate: dall'Avv. Cino Vitta per la cancellazione dall'Albo degli Avvocati, dall'Avv. Berto Valori per la cancellazione dallo stesso Albo degli Avvocati, ma con decorrenza 1 Gennaio 1940, dall'Avv. Guido Del Beccaro per la cancellazione dall'Albo dei Procuratori, e dal Dott. Enzo Renai per la cancellazione dal Registro Praticanti Procuratori,

Considerata l'accogliibilità delle domande stesse,

Visti gli art. 37 n. 6 del R.D. 27.11.1933 n. 1578 e 14 lett. f) del R.D. 22.1.1934 n. 37,

D E L I B E R A

di cancellare: l'Avv. Cino di Edoardo Vitta dall'Albo degli Avvocati e dall'Elenco dei Soci del Sindacato, l'Avv. Berto Valori fu Luigi dallo stesso Albo degli Avvocati e dall'Elenco dei Soci del Sindacato ma con effetto dal 1 Gennaio 1940-XVIII°, l'Avv. Guido fu Tommaso Del Beccaro dall'Albo dei Procuratori, e il Dott. Enzo Renai di Giuseppe dal Registro Speciale dei Praticanti Procuratori e dall'Elenco dei Soci del Sindacato. Manda alla Segreteria di notificare la presente deliberazione a

norma di legge.

Per copia conforme all'originale.

Firenze, li 12 Dicembre 1939- XVIII°



IL SEGRETARIO DEL DIRETTORIO

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

L'anno millenovecentotrentanove, XVIII° ed in questo
di ²⁹ del mese di Dicembre in Firenze.

A richiesta del Sig. AVV. GUSTAVO CALOSI, non in pro-
prio ma nella sua qualità di Segretario del Sinda-
cato Fascista Avvocati e Procuratori di Firenze
come tale domiciliato in Via Cavour, 63 nella Sede
del Sindacato stesso.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto
alla R. Corte d'Appello di Firenze, a mezzo del mio
commesso autorizzato

HO NOTIFICATO E NOTIFICO

Copia della retrostesa deliberazione del Sindacato
Fascista Avvocati e Procuratori di Firenze, in data
29 Novembre 1939-XVIII°

1. Al S. E. il Procuratore Generale del Re presso la R.
Corte d'Appello, domiciliato nella sua residenza uff.
fiscale in Via Cavour 63, e responsabile, a mani
delle sig. Cons. Francesco Formigli, Segretario della
Procura Generale incaricato.

2. All' Illmo Sig. Procuratore del Re presso il Tribunale
di Firenze, domiciliato nella sua residenza ufficiale
a Piazza S. Firenze 115, e responsabile, a mani delle
sig. Cons. Uff. Ettore Verci, Segretario Capo della R.
Procura incaricato.

3. Al sig. An. Vittorino, residente in Firenze



1531

[Signature]

15

12 30

10 00

22 45

2 50

22 45 2 50

24.95



Via Bonifazio Lupi N° 12, quindi rilasciandola,
e consegnandola, a mani di Coccheri Goretti
crescita alla casa ed al servizio, incaricati della
consegna, stante la presenza assente del medesimo
4^o de Sig. An. Valeri Berto, residente in Firenze.
Viale Principe Amedeo N° 19, quindi rilasciandola e
consegnandola, a mani del medesimo
5^o de Sig. An. Fel. Beccaro Gioiolo, residente in
Firenze, Via Martelli N° 7, quindi rilasciandola
e consegnandola, a mani della Commissione di studio
Piccini Vittoria e incaricati della consegna,
stante la presenza assente del medesimo.
6^o de Sig. Lett. Renai Livio, residente in Firenze,
Via del Castellaccio N° 10, quindi rilasciandola e con-
segnandola, a mani del Sig. An. Pietro Monti
collega di studio, incaricati della consegna,
stante l'assenza del medesimo

app. 27 Dicembre 1939 - XVIII

IL COMMISSO AUTORIZZATO
Decreto Presidenziale 1-5-39
Augusto Tommasi

Luigi Giustiniani




Enrico Finzi

Enrico Finzi nasce a Mantova nel 1884, e si trasferisce in Toscana subito dopo la laurea. Sin dalla rinascita della nostra facoltà giuridica, nel 1924, sarà incaricato dell'insegnamento di "Istituzioni di diritto privato" per diventarne poi professore ordinario nel 1946. Come ha avuto modo di ricordarci spesso il prof. Paolo Grossi - un maestro per molti di noi - Enrico Finzi che fu senz'altro uno dei maestri preferiti da Paolo Grossi stesso; è un giurista ancora tutto da studiare.

L'opera fondamentale che Finzi pubblica nel 1915 è "Il possesso dei diritti", un testo sconvolgente per il giurista benpensante dell'epoca, come ci illustra lo stesso prof. Grossi in un suo studio contenuto nel testo "Nobiltà del diritto" edito da Giuffrè, che vi invito a leggere. Vi si trova anche un ricordo personale dell'autore: *"la sua lezione istituzionale (è significativo che abbia sempre voluto insegnare una disciplina di base del primo anno), oltre che pregevole ed efficace per l'eleganza del dettato e l'armonia espositiva che denunciavano il fine uomo di cultura e l'avvocato esperto, era un esempio impeccabile di discorso ordinante. L'ambizione fondamentale di Finzi è definire..."*.

Enrico Finzi diventerà anche presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 1954 al 1961.

Ma anch'egli subirà nel periodo delle leggi razziali il medesimo destino degli altri avvocati ebrei. Quello che segue è il fascicolo del prof. Finzi, rinvenuto nell'archivio storico del nostro Ordine.



C. N. S. P.
PROFESSIONISTI E ARTISTI
SINDACATO PROVINCIALE AVVOCATI E PROCURATORI
FIRENZE

ADUNANZA DEL 5 SETTEMBRE 1941 XIX

Original

Il Direttorio all'unanimità, ha preso la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la propria deliberazione 16 Gennaio 1940 XVIII, debitamente notificata, colla quale il Prof. Avv. Enrico Finzi venne, insieme ad altri professionisti di razza ebraica, cancellato dagli Albi professionali ai sensi dell'Art. 6, sesto comma, della Legge 29-6-1939 n. 1054.

Ritenuto che il medesimo Avv. Enrico Finzi ha ottenuto il provvedimento della discriminazione ai termini dell'Art. 14 del R.D.L. 17-II-1938 n. 1728, come risulta dai documenti da esso stesso prodotti, di cui si prende atto.

Vista la domanda presentata, e l'Art. 3 della citata legge 29-6-1939 n. 1054 (

Delibera

di iscrivere l'Avv. Enrico Finzi fu Ettore negli Elenchi aggiunti agli Albi Avvocati e Procuratori. Manda alla Segreteria di notificare la presente deliberazione a forma di Legge, e di trasmettere in visione i documenti giustificativi al Procuratore del Re e Imperatore, a norma dell'Art. I n. 12 della Legge 23-3-1940 XVIII n. 254, nonché di dare comuni-

cazione dell'avvenuta iscrizione alla Commissione
per gli Elenchi Speciali presso la R.Corte di Appel=
lo, all'Eccellenza il Primo Presidente della R.Corte
d'Appello, al Presidente del R.Tribunale ed ai Preto=
ri del Circondario.

Per copia conforme all'originale.

Firenze, 17b Settembre 1941-XIX



IL SEGRETARIO DEL DIRETTORIO
(Avv. Francesco Garbaroli)

L. Garbaroli

Elenco documenti da trasmettersi al Procuratore del RE
Domanda Prof. Avv. Finzi Enrico

Certificato del Comune di Mantova attestante la
discriminazione (Ministero dell'Interno N.2799/14637
in data 16 Luglio 1941-XIX)



UNIONATO FASCISTA
AVVOCATI E PROCURATORI
DI FIRENZE
Prot. N. 710 = 1 SET. 1941
A. XIX

Al Direttorio del Sindacato Fascista Avvocati e Pro-
curatori di

FIRENZE

Il sottoscritto comm. prof. avv. Enrico Finzi fu
Ettore, iscritto negli elenchi speciali dei Procura-
tori e degli avvocati di razza ebraica presso la
Corte d'Appello di Firenze, essendo stato discrimi-
nato con decreto del Ministero dell'Interno n.2799/
14637 in data 16 Lugl.1941 XIX


fa istanza

a codesto on. Direttorio di essere iscritto negli e-
lenchi aggiunti dei Procuratori e degli avvocati di
razza ebraica presso la R. Corte d'Appello di Firenze

Allega certificato 20 Agosto 1941 XIX del Comune
di Mantova, debitamente legalizzato dal quale risul-
ta l'ottenuta discriminazione.

Firenze 1° Settembre 1941 XIX

Enrico Finzi



1273



COMUNE DI MANTOVA
Ufficio dello Stato Civile
L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

CERTIFICA

che ispezionati i registri di stato civile di questo Comune risulta che : F I N Z I Avv. Enrico figlio di fu Ettore e della Provenzali Amelia, nato a Mantova il giorno otto del Mese di Settembre dell'anno Milleottocentoottantaquattro, ebreo di razza, è stato DISCRIMINATO con decreto del Ministro dell'Interno N.2799 / 14637 in data 16 Luglio 1941-XIX .=====

Il presente si rilascia in competente bollo, previa esazione dei relativi diritti .=====

Mantova, 20 Agosto 1941-XIX



IL CANCELLIERE



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Enrico Finzi

R. TRIBUNALE DI MANTOVA

Visto e legalizza la firma del Sig. *Enrico Finzi*

Ufficiale dello Stato Civile del Comune *Mantova*

21 agosto 1941-XIX

IL CANCELLIERE DELEGATO

[Signature]



Gen. Uff. Vittorio Feltrin
CANCELLIERE DELEGATO

8
59
160
161

18 Settembre 1941-XIX

Al Primo Presidente della R.Corte d'App.
" Presidente del R.Tribunale
Ai Pretori: Firenze, Borgo S.Lorenzo, Castelfiorentino,
Pontassieve, Prato, Empoli.

Informo che con deliberazione 8 Settembre
c.m. in corso di notifica, l'AVV. PROF. FINZI ENRICO fu
Ettore, già cancellato dagli Albi Professionali ai sensi
dell'art.6 della Legge 29.6.1938 n.1054, è stato iscrit-
to negli elenchi aggiunti istituiti in appendice agli al-
bi professionali esistenti, a norma dell' art.3, primo
comma, della indicata legge, avendo ottenuto la discrimi-
nazione a termini dell'art. 14 R.D.L. 17 Novembre 1938,
n.1726.

1910



Ill.^{mo} onore Presidente del Consiglio
del Ordine degli Avvocati in
Firenze.

Il sottoscritto fa istanza di essere iscritto
nell' albo degli avvocati di questo collegio.
All' uopo allega i documenti richiesti.

Firenze 21 Aprile 1910

G. Gianni Finzi
via Robbia 16.

Il Consiglio dell'Ordine del Collegio degli Avvocati di Firenze
Veduta la domanda di processo e i documenti allegati.

Attesochè il Sig. Avv. Finzi possiede i requisiti voluti dallo
Art. 8 della legge 8 giugno 1874 n. 1938, Ordina la iscrizione
del suddetto Avvocato Finzi unico nell' albo del Collegio degli
Avvocati esistenti avanti il Tribunale, la Corte di Appello di
Firenze.

Firenze li 8 Maggio 1910

Il Presidente
E. Brunetti



Il Segretario
Vinc. Lanou



Consiglio dell'Ordine
del Collegio degli Avvocati di Firenze

Certificasi dal sottoscritto Se-
gretario del Consiglio suddetto che
il Sig.^o Avv.^{to} Enrico di Ottore Finzi
nella Sessione di Esami dell'Aprile
1910 per l'abilitazione all'esercizio del-
l'Avvocatura, fu approvato con Voti 50
su Cinquanta cioè Dieci Voti Asso-
luti e con Lode.

Si rilascia a richiesta del mede-
simo Sig. Avv.^{to} Finzi.

Firenze li 13 Dicembre 1919



IL SEGRETARIO

Avv. Mario Poggi

Bollo n. 1. -
Cassa n. 2.
L. 3. -



La riammissione

Dal 1944 la legislazione antiebraica venne abrogata nei territori via via liberati. Così fu per Firenze, dove si arrivò alla riabilitazione ed alla riammissione degli avvocati ebrei nell'albo ordinario, dopo l'abolizione degli elenchi aggiunti e speciali, il 20 settembre del 1944. Sarà Adone Zoli, nella sua prima seduta come presidente dell'Ordine, e come primo punto in discussione all'ordine del giorno a provvedere alla riabilitazione. Vediamo il verbale dell'epoca.

158

Adunanza tenuta il 20 Settembre 1944
dalla Commissione Straordinaria per
gli Avvocati e Procuratori di Firenze
nominata dal C.T. E.N., nei Locali
della Prefettura di Firenze.

Sono presenti i Sigg.ri Avvocati:
Att. Mastropiero Leonardo,
" Mouca Nino,
" Veligiardi Virgilio,
" Bultrini Mariano,
" Borsanti Eugenio,
" Stagni Arnaldo,
" Zoli Adone
" Pardi Francesco

Si procede alla elezione del Presi-
dente della Commissione e del
Segretario, vengono eletti: a Presi-
dente l'att. Adone Zoli, a Segre-
tario l'att. Francesco Pardi.

Il Presidente apre la discus-
sione sui seguenti argomenti:
1°) Riammissione degli Albi degli
Avvocati e Procuratori degli esclusi per
motivi razziali.

La Commissione, ritenuto doveroso di annullare immediatamente i provvedimenti che si basarono su principi contrari alla coscienza e al Diritto, delibera la immediata rescrittione negli albi dei Collegi cancellati per motivi cassali, e la abolizione degli albi aggiunti.

2^a) Il Presidente fa presente l'urgenza di provvedere ad alcune spese necessarie perché il collegio degli Avvocati e Procuratori possa vivere e svolgere la sua attività, prima fra queste spese la retribuzione dei due impiegati, Signor Baldassini e la Signora Vannini che rimangono addebiati al collegio; e al fine di raccogliere i fondi necessari propone che gli Avvocati e Procuratori di Livorno siano invitati a versare alla Commissione straordinaria la rata del contributo sindacale già dovuta, e la cui riscossione fu sospesa.

3^a) Elezioni del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori per la Circoscrizione

zione del Tribunale di Firenze.

La Commissione ritenuto che gli Avvocati e Procuratori debbano procedere alla libera scelta dei Collegi che debbono comporre il Consiglio dell'ordine, ritenuto che sia opportuno unificare un unico Consiglio, sia per gli Avvocati sia per i Procuratori, poiché la separazione fra le due professioni a Firenze di fatto non esiste, e perché la creazione di due organi potrebbe creare inconvenienti, specialmente di fatto al problema della epurazione;

Delibera di indire le elezioni del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Firenze, composto di 15 Membri per il 1° Novembre 1944 nella sede del Collegio degli Avvocati e Procuratori in Firenze Via Cavour, 57; la votazione sarà segreta, nel sistema delle urne; sarà aperta alle ore 9,30 e chiusa alle ore 12,1 del giorno prefetto.

Si procede alla elezione del Presidente dal seggio elettorale, che viene eletto nella persona dell'att. Eugenio Barsanti.

4°) Epurazione:-

La Commissione, in vista della tras-
parenza delle proprie funzioni, non
ritiene di procedere alla epurazione,
che sarà compiuta dall'organo de-
terminarsi secondo la legge.

L'Art. 20 li propone che, pur senza
pregiudicare in alcun modo il giudi-
zio relativo a coloro per i quali la
Commissione non prende alcun provvedimento,
si proceda alla sospensione,
in attesa di giudizio, di qualche per-
sone la cui presenza nella Classe degli
Avvocati sarebbe intollerabile sia per
~~essa~~ ~~colpevole~~ ~~severa~~ ~~citigno~~ la libertà
e il diritto, sia per essersi Valti nello
esercizio della professione della loro
posizione politica a fini di vessazione
e di nepotismo, sia per aver collaborato
col nemico?

L'Art. 21 li propone di astener-
si da qualsiasi provvedimento, anche di
sospensione, in attesa del giudizio di
epurazione.

Le due proposte vengono messe a voti.

e viene approvata la proposta dell'att.
Zoli con 5 voti contro 3.

L'adunanza viene sospesa e rinviata al 25 settembre p.v. ore 15 nella sede del Collegio degli Avvocati e Procurafori in Via Carcano 57.

Il Segretario della Commissione Il Presidente
della Commissione Provvisoria
Lu. Albesola

Adunanza del 25 Settembre 1944

Sono presenti i sigg. ri

Att. Zoli Adone	=	Presidente
" Pardi Francesco	=	Segretario
" Camillo Staoni	=	Esoriere
" Eugenio Barsanti	=	Membro
" Mariano Bulitta	=	" "
" Leonardo Mastropiero	=	" "
" Virgilio Tiligidri	=	" "

Assenti giustificati gli att. ti Bardoni
Zurico e Teri Ugo.

L'Adunanza ha inizio alle ore 15.

Il presidente propone che l'att.
Eugenio Barsanti proceda, come per

Compilazione Serio
anno 1945

Mi fa piacere ricordare anche che nel mese di ottobre 1944 lo stesso Enrico Finzi riottenne la cattedra universitaria che aveva dovuto abbandonare a causa delle leggi razziali. In proposito ho rinvenuto fra la documentazione allegata ad un testo di recente ripubblicazione (Franco Cipriani, *Piero Calamandrei e la procedura civile*, Edizioni Scientifiche Italiane) il carteggio fra l'allora rettore dell'Università Fiorentina Piero Calamandrei ed il ministro della Pubblica Istruzione prof. Guido De Ruggiero. In data 27 ottobre 1944, il rettore Calamandrei così domanda al ministro: *“C'è da regolare la posizione economica e didattica dei professori già dispensati per ragioni razziali e ora reintegrati. Si possono considerare come già in servizio? Si può pagar loro lo stipendio? Da quando? In tale condizione sono tre: Momigliano, di lettere italiane; Finzi, di dir. Civile, Ravà di dir. Costituzionale (per ora in America). Il punto più grave da risolvere è quello della posizione da dare ai professori che avevano occupato le loro cattedre (per es. a De Robertis, che aveva preso la cattedra di Momigliano). I posti di ruolo sono già tutti occupati, e se torna il titolare reintegrato, bisogna mandar via quello che aveva preso il suo posto perché non c'è posto per due: io non vedrei in ciò nessun inconveniente per l'Università, ma bisogna che io sappia qual è in questi casi la direttiva del Ministero”*. Ed il ministro in data 11 novembre sempre del 1944 così risponde: *“La riassunzione dei professori ebrei è stata già disposta nelle Università soggette alla nostra giurisdizione. (... ..) Quanto alle cattedre una prima disposizione consentiva senz'altro il soprannumero, ma si è visto che questo nelle Università non sempre può andare. Si è dovuto perciò allestire una nuova norma che mentre restituisce la cattedra al professore rientrante, tende a sistemare altrove, senza troppo disagio l'usurpatore”*.

Conclusion

Mi avvio alla conclusione. Tanti libri sono stati scritti sulla Shoa e sono ancora troppo pochi... molti anche da *ex* internati, che hanno sentito forte il bisogno-desiderio di mettere per iscritto il vissuto per chi verrà, affinché non avvenga mai più. Tra questi mi permetto di consigliarne uno, uscito pochi giorni fa presso Einaudi, *“Qui non ci sono bambini. Un'infanzia ad Auschwitz”* di Thomas Geve.

Come si legge nella presentazione del libro, Thomas è poco più di un bambino, ha tredici anni, quando viene deportato ad Auschwitz: è uno dei più giovani internati del campo.

Il giorno della liberazione, nell'aprile del 1945, raccoglie le poche residue forze per fissare su carta ciò che ha vissuto.

Trasformando il retro dei formulari delle SS in 79 disegni che rappresentano il contenuto del libro, Thomas affronta il male assoluto con le uniche armi che ha a disposizione un bambino: la curiosità, la speranza e alcune matite colorate.


Da allora, nonostante sia diventato un ingegnere, non ha mai più disegnato.

Il libro raccoglie i 79 disegni dell'allora Thomas bambino. Ne ho scelti per 4 per concludere questo mio intervento, anche questi sono documenti unici che ci illustrano ciò che è stato. I disegni sono accompagnati da brevi didascalie dell'autore stesso.



La disinfestazione – il tatuaggio dei deportati

Avanzavamo verso i tavoli. Un giovane deportato russo mi prese il braccio destro e cominciò a tatuarlo con una penna a doppia punta, intinta nell'inchiostro blu. Lo faceva con delicatezza, quasi con cautela, ma quell'operazione mi provocava comunque il dolore incessante di innumerevoli punture.....oltre centomila altri prima di me avevano subito la stessa procedura.



Abbecedario di Auschwitz

Comincia con la A come appello, B come blocco, C come capò, e termina con la V come Vorarbeiter (caposquadra), W come Waschraum (lavatoio) e Z come Zaun (reticolato). Per me che indossavo la divisa a righe, quelle parole sono state tutta la mia vita durante i ventidue mesi passati a Birkenau, Auschwitz e Buchenwald. Nel campo ero sempre solo, senza genitori, con pochi amici, che sono scomparsi nel nulla uno dopo l'altro.



I pericoli

In quella lotteria che era la nostra sopravvivenza la sorte era contro di noi. Le SS avevano in mano tutte le carte buone, cioè i pericoli con cui ci minacciavano di continuo: la sferza, la stanza delle torture, la malattia e la camera a gas.

Da sinistra a destra, nel disegno: il crematorio, le epidemie, la bastonatura, il bunker.



I detenuti di Buchenwald si liberano

Era l'11 aprile 1945, fra le tre e le quattro del pomeriggio. Aspettavamo senza sapere cosa sarebbe accaduto, ma la tensione era al culmine. Nessuno diceva più una parola.....di colpo qualcuno urlò "Guardate, l'ingresso". Alzai gli occhi e vidi il tetto piramidale che coronava la torre di guardia....la croce uncinata nazista era scomparsa sul pennone sventolava qualcosa di bianco. Era finalmente il momento tanto atteso! Quel delizioso minuto della vittoria, che i nostri compagni avevano aspettato per 4453 giorni e 4453 notti, era finalmente arrivato.